



Comune di Vinadio

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16

OGGETTO:

**RIVELLINO DEL FORTE ALBERTINO - ATTO DI INDIRIZZO PER
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di marzo alle ore undici e minuti trenta si è riunita in audio - video conferenza ai sensi del decreto sindacale n. 1/2020, la Giunta Comunale, previa convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANGELO GIVERSO - Sindaco	Si
2. GIORDANETTO CANDIDO - Vice Sindaco	Si
3. GIRAUDO PIER LUIGI - Assessore	Si
4.	
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario **dr. Manuela CASALES** che provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor **ANGELO GIVERSO**, nella sua veste di **Sindaco**, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, a seguito della conclusione del procedimento finalizzato a garantirne la valorizzazione, il Comune di Vinadio ha ottenuto, ai sensi del D.Lgs. 85 del 28/05/2012, il trasferimento al proprio demanio pubblico del Forte Albertino, individuato catastalmente al foglio 9 particella 683 e foglio 11 particella 389;

Considerato che:

- il Comune di Vinadio ha conseguito un finanziamento a rivalere sull'asse 3 "attrattività del territorio" O.S. 3.1 Programma Interreg V-A Francia-Italia Alcotra 2014-2020 candidando il progetto denominato migrACTION, volto alla promozione del territorio delle valli Stura e Ubaye attraverso la valorizzazione di un percorso fisico che unisce Caraglio a Barcelonnette, a favore di un turismo "lento", in particolare a piedi e in mountain bike;
- nella proposta sopracitata è stato espressamente previsto l'intervento di "Realizzazione di spazio di accoglienza turistica nel Forte Albertino" di proprietà del Comune di Vinadio per un importo complessivo di 368.935,00 €, consistente nella riqualificazione architettonica dell'ex Rivellino del Forte per realizzarvi di un'area di accoglienza turistica, ristoro e spettacoli;

Appurato che:

- il Forte Albertino è vincolato ai sensi della Legge n° 1039/1939 nel 1969 ed il rinnovo del suddetto vincolo è stato sancito con il provvedimento n° 72 del 23 febbraio 2011;
- ai sensi dell'art. 822 del Codice Civile "[omissis] Fanno parimenti parte del demanio pubblico, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia [omissis]";
- pertanto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 42/2004 "*I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale*";
- ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 42/2004, i beni architettonici di proprietà pubblica non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non con specifica autorizzazione all'alienazione rilasciata dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il parere della Soprintendenza competente; ai sensi dell'art. 57-bis "*Procedure di trasferimento di immobili pubblici*" "*Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.*"

Constatato che:

- il Forte Albertino nel suo complesso fin dal 1985 viene utilizzato dal Comune di Vinadio come sede di attività d'interesse pubblico;
- nello specifico, per oltre cinquant'anni fino alla sua chiusura, avvenuta nel 2015, l'ex Rivellino è stato gestito da privati sulla base di concessione demaniale per l'esercizio di bar sala da ballo denominata "El Revelin", locale che negli anni è diventato un importante punto di riferimento per i residenti della Valle Stura e per i suoi frequentatori,
- in sede di accordo di programma di valorizzazione del Forte, il Comune si è espressamente impegnato a garantire la fruizione pubblica del Rivellino assicurandone il restauro conservativo e l'adeguamento igienico-sanitario al fine di individuare una nuova gestione; nella consapevolezza che la rinascita del Rivellino, sito a ridosso del concentrico e in un luogo simbolo della fortificazione, potesse contribuire alla valorizzazione del bene oltre che del tessuto economico e sociale del paese stesso;
- divenuto proprietario del bene, il Comune ha investito molte risorse per il recupero della struttura e il suo adeguamento normativo e ora la struttura risulta idonea ad ospitare un esercizio pubblico che funga anche da supporto alle mostre multimediali ospitate nella parte alta del Forte, ad oggi, infatti, il bene non dispone di un bar-caffetteria, tavola calda così come avviene in tutte le Fortificazioni a forte vocazione turistica;

Preso atto che i beni soggetti a regime di demanio o di patrimonio indisponibile possono esser oggetto di utilizzo esclusivo da parte di terzi allorché l'attività da svolgere sia conforme alle finalità di interesse

pubblico; pertanto la concessione in uso temporaneo a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, la concessione amministrativa, su conforme atto deliberativo della Giunta Comunale;

Preso atto che la concessione amministrativa, nella fattispecie, si configura come contratto attivo stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed un soggetto privato, per cui trovano applicazione:

- l'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui per i contratti attivi, esclusi dal codice, *“l'affidamento [...] avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”*;
- l'art. 37 del R.D. n. 827/1924, che testualmente recita *“Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli”*;
- l'art. 3, comma 1, del Regio Decreto n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) per la disciplina di contratti attivi conclusi dalla PA, che recita *“I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata. [...] Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni”*.

Ritenuto di applicare il punto c) dell'art. 73 del R.D. n. 827/1924, relativo al metodo di espletamento dell'asta *“per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso di gara”*, integrato con il metodo dell'offerta dell'economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi, riportati nello schema di bando di asta pubblica, al fine di individuare il soggetto più idoneo alla gestione delle strutture;

Ritenuto pertanto di avviare la procedura di selezione per l'affidamento in gestione del Rivellino del Forte Albertino, formulando le seguenti linee di indirizzo:

- il contratto dovrà avere la forma della concessione amministrativa;
- la concessione verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base di un progetto di gestione della struttura, delle esperienze maturate nella gestione di strutture ricettive e del canone di concessione offerto al Comune;
- la concessione amministrativa del Rivellino sarà strettamente connessa alle attività sociali e ricreative che in essi potranno avere luogo ed ha lo scopo di valorizzare la funzione sociale e di centro di aggregazione della struttura comunale nei confronti degli utenti;
- si propone una durata contrattuale di 9 anni, rinnovabile eventualmente di ulteriori 6 anni, compatibilmente con la normativa vigente;
- il canone di concessione, a base d'asta è quantificato in € 6.000,00 annui;

Acquisito il parere favorevole in linea tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) Di avviare la procedura di selezione per l'affidamento in concessione amministrativa del Rivellino del Forte Albertino, previa acquisizione del nulla osta del Ministero dei Beni Culturali, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 42/2004;
- 3) Di demandare all'Ufficio Lavori Pubblici la predisposizione degli atti necessari per l'affidamento della concessione della struttura, sulla base delle linee di indirizzo fornite in premessa.

- 4) Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 c.4 del D.Lgs.267/2000, onde consentire l'avvio delle procedure di gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
ANGELO GIVERSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
dr. Manuela CASALES

() Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI, con nota del _____, Prot. n.

(Art. 125 – D. Lgs. 2000/267)

dr. Manuela CASALES

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.